

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria e straordinaria

16 ottobre 2025, ore 17:00,
presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31.

Punto 1 all'ordine del giorno – parte ordinaria:

1. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente.

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno – parte ordinaria:

1. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente.

In riferimento alle modifiche statutarie sottoposte al punto 1 dell'ordine del giorno – parte ordinaria della presente Assemblea dei soci, si è resa opportuna una revisione del vigente Regolamento dell'Assemblea per garantirne la conformità alle nuove disposizioni statutarie. Contestualmente, è stato effettuato un riesame complessivo del testo regolamentare, apportando ulteriori aggiornamenti mirati a facilitare lo svolgimento efficiente dei lavori assembleari.

Si riportano le modifiche proposte sul testo del Regolamento.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 1 dell'ordine del giorno – parte ordinaria **“Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente”**:

«L'Assemblea ordinaria dei soci, considerata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera

di approvare il Regolamento dell'Assemblea come proposto dal Consiglio di amministrazione. »

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 5 settembre 2025

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner

Regolamento dell'Assemblea

~~approvato proposto da~~ all'Assemblea soci ~~30-03-2019~~ del 16 ottobre 2025

Il testo originario del Regolamento dell'Assemblea è stato licenziato dall'Assemblea ordinaria 19.04.2005. Le modifiche che precedono questa edizione ~~2019-2025~~ 2018 sono state approvate dalle Assemblies 19.04.2007, 21.04.2009, 17.02.2011, 19.04.2013, 26.11.2016, ~~e~~ 14.04.2018 ~~e~~, 30.03.2019 tutte iscritte ai sensi di legge.

Art. 1

Definizioni

- 1) Questo Regolamento dell'Assemblea di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni usa, con le accezioni riportate, i seguenti termini particolari e con implicita convenzione di genere e grammaticale:

Amministratore	componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige.
Assemblea	le Assemblee ordinarie, straordinarie e, occorrendo, le Assemblee speciali di categoria di Banca Popolare dell'Alto Adige.
Azioni	le azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
Banca; BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni.
<u>D</u> iritti assembleari	<u>diritti di (i)</u> accedere all'Assemblea, <u>(ii)</u> prendere la parola e <u>(iii)</u> votare.
Gruppo	le società del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige, se costituito .
Locali assembleari	la parte della Sede assembleare situata dopo le postazioni di registrazione per la partecipazione all'Assemblea da parte degli aventi diritto e, qualora l'Assemblea sia indetta con possibilità di accesso a distanza ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello statuto, i locali audio / video collegati con il locale dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario.
<u>M</u> odalità di votazione	le modalità di espressione, di rilevazione e di computo del voto.
<u>P</u> residente	il presidente dell'Assemblea indicato dall'art. 15 dello statuto.
Regolamento	il regolamento dell'Assemblea (e, per le parti applicabili, delle assemblee di categoria) di Banca Popolare dell'Alto Adige.
Sede assembleare	l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, compresi i Locali assembleari.
Sindaco	componente effettivo del Collegio sindacale in Banca Popolare dell'Alto Adige.
<u>S</u> socio	azionista, proprietario di azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
Statuto	lo statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige.
TUF	il Testo Unico della Finanza (d.lgs n. 58/1998).

Art. 2

Ambito di applicazione

- Lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, di Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede in Bolzano, è disciplinato dalla legge, dallo Statuto, da questo Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
- Il Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche alle Assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della Banca.

Art. 3

Presidenza

- Presiede l'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
- Il presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla Sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e dell'assistenza di persone, ancorché esterne alla Banca.
- Il presidente può farsi assistere nella conduzione dei lavori da persone chiamate a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, ~~commi~~ a 3 e 4 del Regolamento, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Art. 4

Intervento, partecipazione e assistenza

- Possono intervenire in Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione ai sensi di legge e di statuto e secondo questo Regolamento. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ogni delegato non può rappresentare più di 200 (duecento) soci.
- La legittimazione all'intervento in Assemblea è attestata con comunicazione alla Banca in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario depositario delle azioni in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine del settimo (7°) giorno di mercato aperto del sistema multilaterale di negoziazione delle azioni, ~~precedente che precede~~ la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione.
- All'Assemblea partecipano gli amministratori, i sindaci e i direttori di Direzione generale della Banca.

- 4) ~~Su invito del presidente, p~~Possono altresì partecipare all'Assemblea, ~~esponendo quanto richiesto dal presidente e~~ senza esprimere opinioni in merito all'approvazione o meno della delibera e senza diritto di voto, i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti della Banca e delle società del Gruppo, ~~se costituito~~, e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 5) Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola e senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Art. 5

Verifica della legittimazione all'intervento e accesso

- 1) La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza, all'ingresso della Sede assembleare, salvo diversa avvertenza contenuta nell'avviso di convocazione.
- 2) Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea devono esibire agli incaricati in ingresso ai Locali assembleari un documento di identificazione personale in corso di validità.
- 3) Per i diritti di voto relativi alle azioni ~~immesse detenute~~ in conti deposito presso intermediari terzi, questi, su richiesta fatta dal soggetto titolare dei diritti, trasmettono alla Banca la ~~C~~comunicazione attestante la titolarità dei diritti. La ~~c~~Comunicazione deve pervenire alla Banca entro il termine indicato dall'art. 83-sexies del TUF e, in difetto, deve essere consegnata in ingresso all'Assemblea entro la constatazione di apertura dei lavori assembleari.
- 4) Il diritto di intervento in rappresentanza legale, per conferimento di delega oppure con altro titolo di legittimazione, dev'essere comprovato da idonea documentazione da consegnare nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 5) Gli incaricati all'ingresso della Sede assembleare rilasciano agli aventi diritto al voto idoneo contrassegno, anche elettronico, strettamente personale, per la registrazione in tempo reale delle entrate nei- e uscite dai Locali assembleari, per le richieste di intervento nella discussione assembleare e per le operazioni di voto. Il contrassegno reca il numero dei diritti di voto. Il contrassegno è valido ai fini del controllo e deve essere esibito a richiesta.
- 6) I soggetti che intervengono ai sensi dell'art. 4, comm~~ia~~a 4 e 5 del Regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati all'ingresso della Sede assembleare e, se ammessi all'Assemblea, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta. All'apertura dei lavori assembleari, il presidente dà notizia all'Assemblea della loro presenza.

Art. 6

Contestazione del diritto di intervento e accesso

- 1) ~~In ogni eventuale~~ Nell'ipotesi di contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea decide il presidente coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio sindacale, dal notaio e/o da legali di sua fiducia.
Le determinazioni del presidente sono esecutive e inappellabili.

Art. 7

Aree di aggregazione per i soci promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali

- 1) Compatibilmente con la conformazione della Sede assembleare, la Banca predispone apposite aree entro le quali i promotori delle liste di candidati e i candidati alle cariche sociali, ~~possono intrattenere relazioni con i~~ soggetti legittimati a intervenire e votare in Assemblea.
- 2) Al di fuori delle aree di cui al comma 1 di questo articolo, nella Sede assembleare non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non autorizzate dal presidente.

Art. 8

Registrazione audio / video

- 1) Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di ripresa audio / video per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, per fornire supporto ai lavori assembleari e per la redazione del verbale.
- 2) Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei Locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

Art. 9

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 1) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente, anche avvalendosi di persone all'uopo incaricate, accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea. Egli comunica la parte di capitale sociale costituito in Assemblea per intervento diretto e per delega e, previa verifica del quorum ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 2) I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in unica convocazione. Qualora per l'Assemblea in convocazione ordinaria ripetuta, trascorsa mezz'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione ovvero per l'Assemblea in convocazione straordinaria, trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, non sia raggiunta la parte di capitale sociale necessaria per la costituzione, il presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno a successiva convocazione; i termini qui indicati possono essere prorogati dal presidente nel caso in cui, per motivo oggettivo di forza maggiore, non sia costituito il capitale sociale necessario.
- 3) Qualora si verifichino ostacoli tecnici tali da impedire l'apertura o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, il presidente previa constatazione motivata a verbale, sospende l'adunanza. Si applica l'art. 11, comma 5 dello statuto.
- 4) Nel corso della riunione il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità / la necessità, può sospendere i lavori per un breve e circoscritto periodo, motivando la decisione.

Art. 10

Quorum

- 1) Ai fini del quorum sono conteggiati i diritti di voto presenti all'interno dei Locali assembleari, per intervento in proprio o per delega. ~~Ogni azione conferisce un (1) diritto di voto.~~

Art. 11

Nomina delle persone che assistono il presidente

- 1) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale da cui dovranno risultare le deliberazioni dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria, tale funzione per legge è assunta da un notaio designato dal presidente medesimo. Il notaio e il segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio / video di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento.
- 2) Il presidente può nominare uno o più scrutatori e può costituire un ufficio di presidenza che assiste alle operazioni di scrutinio e di redazione del verbale.
- 3) Il presidente si può avvalere di personale ausiliario, fornito di specifici segni di riconoscimento, appositamente incaricato per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 12

Ordine del giorno

- 1) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte al voto dell'Assemblea.
- 2) Nel porre a discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine di trattazione diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È inoltre in facoltà del presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- 3) Salvo il presidente lo ritenga opportuno o l'Assemblea lo richieda con le maggioranze di legge o da statuto previste per la deliberazione al punto dell'ordine del giorno cui trattasi, il presidente potrà astenersi dalla

lettura della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, quando la relazione sia stata previamente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.

Art. 13

Diritto di parola e replica

- 1) Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti commi 2 e 5 di questo articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- 2) Ogni avente diritto al voto può ~~prendere chiedere~~ la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. ~~„prima che il presidente abbia dichiarato chiusa la discussione su tale punto; L'intervento si svolge in forma orale. Aa tal fine, l'avente diritto al voto che chiede di intervenire~~ deve esibire agli incaricati presso gli spazi indicati dal presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari e deve indicare il punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire. Le richieste possono essere avanzate fino a quando il presidente non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 3) Il presidente stabilisce l'ordine degli interventi che, di regola, non saranno superiori, per durata, a cinque minuti ciascuno. Gli aventi diritto al voto possono prendere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del presidente.
- 4) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi sul medesimo punto all'ordine del giorno. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il presidente può interrompere i lavori assembleari, complessivamente, per non più di due ore.
- 5) Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di replica, per la quale il presidente concederà a ciascuno di loro un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti.
- 6) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi del diritto di intervento, il presidente può togliere la parola:
 - qualora l'oratore parli senza averne facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento, trascorso il tempo assegnatogli ai sensi di questo Regolamento;
 - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - quando l'oratore si pronunci o si comporti in modo sconveniente o ingiurioso;
 - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza.
- 7) Qualora ~~un~~^{ae} o più persone intervenute all'Assemblea impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza ~~di questodei~~ Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai Locali assembleari per tutta la fase della discussione.
- 8) Esauriti gli interventi, le risposte e le repliche, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno. A discussione chiusa non può essere concessa la parola per ulteriori interventi.

Art. 14

Votazione

- 1) Il presidente stabilisce prima dell'apertura della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente una delle seguenti modalità di votazione a scrutinio palese:
 - a) per alzata di mano, con prova e controprova. In tal caso, ai fini della verbalizzazione dei voti contrari e delle astensioni, il socio dissenziente o astenuto deve esibire, secondo le indicazioni del presidente, un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, ai fini della registrazioneregistrazione del nominativo;
 - ~~b) per appello nominale. In tal caso, ciascun votante deve esibire un documento di identificazione personale e il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari quando risponde all'appello con voto favorevole o contrario o con dichiarazione di astensione ovvero con voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento;~~
 - eb) con voto elettronico, con le garanzie indicate all'art. 17 del Regolamento. In tal caso, ciascun votante esprime con dispositivo informatico, per il numero dei diritti di voto registrati sul contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, il voto favorevole o contrario o l'astensione ovvero il voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 5 del Regolamento.

Le modalità di votazione sono esposte dal presidente in Assemblea.

- 2) Il presidente può proporre, prima della trattazione dell'ordine del giorno, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13, comma 7 del Regolamento.
- 4) I provvedimenti di cui all'art. 13, commi 6 e 7 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.
- 5) Al termine delle operazioni di voto il presidente proclama i risultati delle votazioni.

Art. 15

Nomina alle cariche sociali

- 1) Le candidature alla carica di amministratore osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 20 e 21 dello statuto; le candidature alla carica di sindaco osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 332 e 343 dello statuto.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica i dipendenti della Banca o di società da essa controllate, incaricati dal Consiglio di amministrazione, dinanzi i quali i soci possono firmare la presentazione delle liste di candidati.
- 2) Per la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 22 comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 343, comma 112 dello statuto, le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno quindici~~dieci~~ giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.
- 3) Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.
- 4) Le liste dei candidati amministratori, le liste dei candidati sindaci nonché le candidature individuali per la sostituzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 343, comma 112 dello statuto, complete dell'informativa prescritta, sono a disposizione dei soci presso la sede legale della Banca e sul sito www.volksbank.it. I curricula sono resi noti dal presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima della votazione. È data facoltà a ciascun candidato di presentarsi all'Assemblea; la presentazione dura, di norma, due minuti.
- 5) Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, gli aventi diritto votano esclusivamente la lista prescelta. Per la votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 343, comma 89 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 343, comma 121 dello statuto, gli aventi diritto esprimono le loro preferenze in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

Art. 16

Operazioni di scrutinio

- 1) Il presidente dichiara approvata la proposta di delibera che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, il presidente dichiara eletti i candidati in base ai meccanismi del voto di lista previsti dallo statuto.

Art. 17

Sistemi di voto elettronico

- 1) Il sistema di voto elettronico deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni.
- 2) Nelle votazioni elettroniche per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, sono rese visibili in Assemblea:
 - secondo l'ordine di deposito ai sensi degli artt. 21 e 343 dello statuto, le liste dei candidati;
 - in ordine alfabetico, i candidati amministratori e i candidati sindaci quando l'Assemblea debba procedere alla votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 343, comma 89 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 334, comma 112 dello statuto.
- 3) ~~3)~~ Nelle votazioni elettroniche, i diritti di voto in proprio e per delega conferita a norma di statuto, sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 18

Chiusura dei lavori

- 1) Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 198**Disposizioni finali**

- 1) L'Assemblea può, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la convocazione ordinaria, deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del Regolamento.
- 2) Ogni modificazione del Regolamento è soggetta a delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 3) Per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto riguardanti l'Assemblea e i richiami all'avviso di convocazione.